



Istituzione dell'area marina protetta del golfo di Capo Zafferano

A.C. 1028, A.C. 2302, A.C. 2109

Dossier n° 553 - Schede di lettura
23 gennaio 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1028	2302	2109
Titolo:	Modifica all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di istituzione dell'area marina protetta del golfo di Capo Zafferano	Modifica all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di istituzione dell'area marina protetta del Golfo di Capo Zafferano	Modifica all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di istituzione dell'area marina protetta del golfo di Capo Zafferano
Iniziativa:	Parlamentare	Parlamentare	Parlamentare
Primo firmatario:	Morfinio	Castiglione	Iacono
Iter al Senato:	No	No	No
Numero di articoli:	1	1	1
Date:			
presentazione:	22 marzo 2023	11 marzo 2025	22 ottobre 2024
assegnazione:	8 maggio 2023	12 maggio 2025	5 agosto 2025
Commissioni competenti:	VIII Ambiente	VIII Ambiente	VIII Ambiente
Sede:	referente	referente	referente
Pareri previsti:	I, V e Commissione parlamentare per le questioni regionali	I, V e Commissione parlamentare per le questioni regionali	I, V e Commissione parlamentare per le questioni regionali

Premessa

L'istituzione delle aree marine protette (AMP)

L'istituzione di un'area marina protetta (AMP) può aver luogo in una "area marina di reperimento" così come individuata nell'elenco di cui all'[art. 36 della legge 394/1991](#) (v. *infra*). Una volta concluso l'iter tecnico-istruttorio l'area marina protetta è istituita con decreto del Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze che indica la denominazione e la delimitazione spaziale dell'area, gli obiettivi di conservazione e la disciplina di tutela a cui è sottoposta.

L'AMP comprende anche i relativi territori costieri del demanio marittimo ed è suddivisa in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica. In generale, le AMP sono divise al loro interno in tre zone denominate A, B e C.

La perimetrazione dell'area (i confini esterni), la zonazione al suo interno (le diverse zone A, B e C), e la tutela operata attraverso i diversi gradi di vincoli nelle tre zone, sono parte dello schema di decreto istitutivo redatto alla fine dell'istruttoria. Sullo schema di decreto vengono sentiti la Regione e gli enti locali interessati all'istituenda area marina protetta, per l'ottenimento di un concreto e armonico consenso a livello locale.

Si ricorda inoltre che, in base al disposto dell'art. 77, comma 2, del D.Lgs. 112/1998, occorre acquisire il parere della Conferenza unificata sullo schema di decreto ministeriale. Infine, il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, procede all'istituzione dell'AMP, autorizzando il finanziamento per le spese di prima istituzione.

Le AMP istituite e le aree marine di reperimento

Secondo quanto riportato nella [sezione "Aree marine protette" del sito web del Ministero dell'ambiente](#):

- delle 52 aree marine di reperimento finora individuate ne sono state già istituite 30;
- le 30 AMP già istituite, insieme a 2 parchi sommersi, tutelano "complessivamente circa 231 mila ettari di mare e circa 711 chilometri di costa. Ogni area è suddivisa, generalmente, in tre tipologie di zone con diversi gradi di tutela. Sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono".

Le pdl C. 1028, C. 2109 e C. 2302

Istituzione dell'area marina del Golfo di Capo Zafferano

L'art. 1, comma 1, delle **proposte di legge C. 1028, C 2109 e C. 2302**, inserisce, nell'elenco delle aree marine di reperimento recato dall'art. 36, comma 1, della legge 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette), l'area marina del Golfo di Capo Zafferano (nuova lettera *ee-novies*)).

Istruttoria tecnica e perimetrazione dell'area

L'art. 1, comma 2, delle **pdI C. 1028 e C. 2109** dispone che l'**istruttoria tecnica del Ministero dell'ambiente** e della sicurezza energetica, necessaria per l'istituzione dell'area marina suddetta, deve **concludersi, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023 ed entro il 31 dicembre 2025**.

L'art. 1, comma 2 della **pdI C. 2302** prevede l'**individuazione e la perimetrazione del sito** da completarsi **entro il 31 dicembre 2025** da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, **basandosi sull'istruttoria tecnica già elaborata dalla Regione Siciliana**.

Si osserva che appare necessario aggiornare i termini previsti, ormai scaduti.

Finanziamenti

L'art. 1, comma 3, della **pdI C. 1028**, prevede, per l'istituzione dell'AMP in questione, uno **stanziamento di 500.000 euro per il 2023**, a valere sull'autorizzazione di spesa prevista all'art. 32 della legge n. 979/1982 (Disposizioni per la difesa del mare).

Lo stesso comma prevede inoltre, **per il funzionamento e la gestione delle AMP già istituite:**

- un incremento di **400.000 euro, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025**, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 32 della L. 979/1982;
- un incremento di **400.000 euro annui, a decorrere dal 2023**, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8, comma 10, della L. 93/2001.

L'art. 1, comma 3 della **pdI C. 2109** prevede per l'istituzione dell'AMP, uno **stanziamento di 500.000 euro per l'anno 2025**, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 979/1982.

Il comma 4 prevede, poi, **per il funzionamento e la gestione delle AMP già istituite:**

- un incremento di **900.000 euro per l'anno 2025 e di 400.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027**, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 32 della L. 979/1982;
- un incremento di **400.000 euro annui, a decorrere dal 2025**, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8, comma 10, della L. 93/2001.

Il comma 5 dispone che al relativo onere, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 800.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e a 400.000 euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili (art. 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 - L. n. 190 del 2014).

Si osserva che alcuni termini temporali previsti sono da aggiornare, in quanto scaduti.

L'art. 1, comma 3, della **pdI C. 2302** prevede – per l'istituzione, l'incremento delle misure di tutela e il funzionamento dell'area marina in questione – l'incremento di **400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026** dell'autorizzazione di spesa recata dal richiamato art. 8, comma 10, della legge 93/2001.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'art. 8, comma 10, della legge 93/2001 ha autorizzato per il funzionamento e la gestione delle aree marine protette la spesa di lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, nonché, per investimenti, la spesa di lire 2.000 milioni a decorrere dall'anno 2000. Tale autorizzazione di spesa è stata più volte incrementata; da ultimo, il comma 737 dell'art. 1 della legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) ha previsto un incremento di 3 milioni di euro a decorrere dal 2021.

L'art. 32 della legge n. 979/1982 ha autorizzato, per l'istituzione delle aree marine protette, per il periodo 1982-1985, la spesa complessiva di lire 3.000 milioni. Tale autorizzazione di spesa è stata più volte incrementata; da ultimo, l'art. 24, comma 4, del D.L. 162/2019, ha previsto un incremento di 2 milioni di euro per il 2020.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le proposte di legge in esame recano disposizioni riconducibili, in via generale, alla materia **"tutela dell'ambiente e dell'ecosistema"** attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117,

secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Si ricorda che, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, inaugurata con la sentenza n. 407 del 2002 (ribadita recentemente, tra le altre, dalla sentenza n. 21/2022) "l'evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che possa identificarsi una 'materia' in senso tecnico, qualificabile come 'tutela dell'ambiente', dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze". Ne deriva "una configurazione dell'ambiente come 'valore' costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di **materia 'trasversale'**, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale" (da ultimo, sentenze n. 21 e n. 191 del 2022).